

Edizione di venerdì 27 aprile 2018

ADEMPIMENTI

E-fattura: nuovo modello di gestione del ciclo attivo e passivo
di **Alessandro Carlesimo**

ENTI NON COMMERCIALI

Spigolando sul decreto correttivo del terzo settore – II° parte
di **Guido Martinelli**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La cessione dell'azienda agricola soggiace alla prelazione agraria?
di **Luigi Scappini**

CONTENZIOSO

Il perfezionamento della notifica a mezzo posta
di **Luigi Ferrajoli**

IVA

Presupposti per il rimborso del credito Iva trimestrale
di **EVOLUTION**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

ADEMPIMENTI

E-fattura: nuovo modello di gestione del ciclo attivo e passivo

di **Alessandro Carlesimo**

La Legge di Bilancio 2018 ha impresso una forte accelerazione al processo di digitalizzazione del Fisco estendendo ai privati l'obbligo di fatturazione elettronica attualmente previsto nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Le nuove modalità di fatturazione decorreranno,

- **dal 1° luglio 2018**, per le operazioni aventi ad oggetto cessioni di carburanti per motori e per le operazioni rese da subcontraenti e subappaltatori nel quadro dei contratti pubblici di fornitura o di servizi;
- **dal 1° Gennaio 2019**, per le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese (B2B) e verso consumatori privati (B2C).

La novità investirà gran parte degli scambi commerciali, **eccezion fatta per le operazioni rese dai contribuenti cd. minimi** (regime fiscale di vantaggio ex [articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#), regime forfettario ex [articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014](#)) e per le operazioni con **controparti estere** non identificate nel territorio dello Stato, fermo il richiamo della Legge ai *“soggetti residenti, stabiliti o identificati”*.

L'intervento del Legislatore asseconda l'evoluzione tecnologica che pervade i rapporti economici tra le imprese e risponde ad una duplice finalità: la prima, **di dematerializzazione e semplificazione amministrativa**, la seconda, **di contrasto alle frodi in campo Iva** e più in generale all'evasione fiscale attraverso il monitoraggio costante delle operazioni fatturate.

Sebbene **l'Unione Europea, con la decisione di esecuzione n. 2018/593 del 16 aprile 2018, abbia autorizzato l'introduzione dell'obbligo in Italia**, permangono tuttavia preoccupazioni sulla fattibilità dell'ambizioso progetto descritto che, a detta di molti, appare di difficile realizzazione e rischia per certi versi di trasformarsi in un boomerang con effetti opposti a quelli desiderati.

Le perplessità sollevate attengono alla funzionalità sistema di interscambio (SDI) che dovrà veicolare i documenti.

Il timore è che la piattaforma informatica sviluppata dall'Agenzia delle Entrate non sia ancora pronta a gestire flussi di fatture quantificabili in miliardi di documenti e che si ripeta l'impasse avutasi in occasione della “comunicazione dati fatture” del 2017.

Nelle more del dibattito tra gli addetti ai lavori, **la Fondazione Nazionale Commercialisti ha diffuso di recente un documento di ricerca** che, nel tentativo di studiare un possibile modello

di gestione digitale del processo di fatturazione elettronica, individua nel cambiamento *in fieri* nuove opportunità per la categoria. **I Commercialisti saranno infatti chiamati a gestire in prima fila la transizione dal modello di fatturazione analogica a quello, più evoluto, digitale**, ed avranno la responsabilità di individuare delle *best practices* che guidino le procedure di emissione e ricezione delle fatture nell'era dell'industria 4.0.

La Fondazione ha elaborato un modello operativo basato sull'implementazione di un sistema di gestione elettronico documentale (GED) accessibile dal cliente e dal commercialista, abbinato al tradizionale modulo di contabilità. **Il sistema GED rappresenta un ambiente telematico condiviso in cui il cliente e consulente interagiscono in modo dinamico, partecipando alle fasi propedeutiche all'emissione e ricezione dei documenti informatici.**

L' e-fattura, tecnicamente, consiste in un file con estensione .xml da sottoporre a firma digitale e deve transitare attraverso il sistema di interscambio messo a disposizione dall' Agenzia.

Il modello prevede, con riferimento al **ciclo attivo di fatturazione**, l'intervento del **cliente nella produzione da remoto della fattura di vendita** tramite compilazione manuale dei dati obbligatori che compongono il documento. Lo **studio del Commercialista**, avvalendosi del **modulo GED**, nell'ordine, esegue le verifiche preliminari di conformità alla normativa di riferimento ed alle specifiche tecniche imposte dall'Agenzia delle Entrate, appone la firma digitale, procede alla trasmissione del file al SDI, acquisisce in automatico le ricevute e le notifiche rese disponibili dal SDI, contabilizza e protocolla le fatture importando i dati trasmessi e, infine, procede alla conservazione digitale delle fatture e delle notifiche prodotte dal SDI attraverso un apposito modulo di conservazione documentale.

Con riferimento invece al **ciclo passivo**, la condivisione dell'ambiente GED offre la possibilità ad entrambi gli attori di **estrarre e consultare** i documenti di acquisto autonomamente, per poi consentire al professionista le successive attività di contabilizzazione, protocollazione e conservazione dei documenti.

Il modello di gestione proposto richiede senza dubbio uno sforzo da parte delle software house nella progettazione **di un'interfaccia che permetta**

- **al cliente, un accesso remoto alla piattaforma comune così da consentire il caricamento dei dati necessari per la generazione della fattura elettronica,**
- **allo studio, un meccanismo semi-automatizzato di emissione, firma, trasmissione, contabilizzazione, protocollazione e conservazione sostitutiva dei documenti.**

Il documento evidenzia come **un sistema gestionale siffatto abbia un effetto positivo sull'efficienza e l'efficacia del servizio prestato da parte dei Commercialisti, i quali troverebbero nell'accelerazione dei tempi connessi alle attività di registrazione contabile, l'opportunità di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto, propriamente consulenziali.** Il cambiamento avrebbe inoltre una ricaduta sulle attività dello studio dando impulso alla riconversione organizzativa del medesimo, sempre meno incentrato sull'inserimento manuale

di dati e più orientato alla gestione contabile digitale di grandezze economiche.

L'intervento del FNC è stato accolto con favore in quanto costituisce **un primo passo verso il ripensamento delle attività di fatturazione e può rappresentare un importante punto di riferimento per tutte le parti coinvolte nella "metamorfosi" in atto.**



ENTI NON COMMERCIALI

Spigolando sul decreto correttivo del terzo settore – II° parte

di **Guido Martinelli**

La bozza di decreto correttivo del codice del terzo settore, recentemente approvata, non risolve tutti i dubbi interpretativi che il testo vigente ha fino ad oggi procurato.

Il primo è legato al **rapporto** che ci deve essere, nelle organizzazioni di volontariato e nelle associazioni di promozione sociale, **tra i volontari e i “lavoratori”**. Infatti, se saranno disciplinate le conseguenze di una riduzione degli associati al di sotto della soglia minima di sette, nulla viene detto su un altro rapporto delicato, ossia quello tra associati e lavoratori di detti enti del terzo settore.

Il primo comma dell'[articolo 33 Cts](#) prevede che il numero dei **lavoratori** impiegati nell'attività **non possa essere superiore** al **50%** del numero dei **volontari** per le organizzazioni di volontariato.

Previsione simile riporta l'[articolo 36](#) per le **associazioni di promozione sociale** (*“il numero dei **lavoratori** impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei **volontari** o al cinque per cento del numero degli **associati**”*).

Se l'ente, a seguito della riduzione della soglia minima di **associati**, superasse dette percentuali e, di conseguenza, si **iscrivesse in altra sezione** del registro, con riferimento alla quale detti limiti non sono presenti, non si presenterebbe alcun problema.

Ma nel caso in cui l'eventuale **riduzione** del numero dei **volontari** e degli **associati** non scendesse sotto il numero indicato (passando ad esempio da 20 a 10) questa riduzione potrebbe far venire meno il requisito proporzionale minimo previsto tra questi soggetti e i **lavoratori**.

Anche questa circostanza, se non saranno ristabilite entro l'anno le condizioni previste dal codice comporterà la necessità della **cancellazione dal registro** della associazione o la necessaria richiesta di **iscrizione ad altra sezione del registro** medesimo? Un **chiarimento** appare opportuno.

La bozza di decreto correttivo tace anche ai fini della **disciplina Iva applicabile agli enti del terzo settore**.

Pertanto rimane irrisolto l'aspetto della rilevanza, ai fini di detta imposta, dei **corrispettivi per prestazioni specifiche** incassati da associati di associazioni culturali, iscritte o non iscritte nel

registro unico del terzo settore, visto che, pur in presenza di una modifica per detti enti ai fini reddituali ([articolo 148, comma 3, Tuir](#)), rimane invariato il testo della omologa norma ai fini Iva ([articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)).

Opportuno il chiarimento inserito all'[articolo 76](#) teso ad estendere anche alle **organizzazioni di volontariato** le **agevolazioni**, già previste per le fondazioni, in materia di **donazioni** alle strutture sanitarie di **beni strumentali**.

Altrettanto positivamente deve essere letta la novella all'[articolo 79 D.Lgs. 117/2017](#).

Viene infatti introdotto un comma 2 *bis* che consente una **maggiore flessibilità nella determinazione della natura commerciale o meno dell'ente del terzo settore**.

La previsione vigente, infatti, tassativamente vincola la **non commercialità** dell'ente allo svolgimento di attività di **interesse generale** i cui **corrispettivi non superano i costi di diretta imputazione**. Così formulata sarebbe sufficiente un'unica stagione **"in positivo"** per comportare la qualifica dell'attività svolta come **commerciale** incidendo anche sulla natura dell'ente.

Viene ora previsto che: *"le attività di cui al comma due si considerano **non commerciali** qualora i ricavi non superino di oltre il **dieci per cento** i relativi **costi** per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi"*. Detta deroga appare relativa solo alle **attività di interesse generale** svolte. Laddove dette circostanze perdurassero anche nel terzo periodo di imposta, l'ente si vedrà di diritto inserito tra gli enti del terzo settore di natura **commerciale** in presenza di qualsiasi scostamento rispetto al criterio generale di ricavi non superiori ai costi di diretta imputazione.

Viene ribadito che il mutamento della qualifica da ente del terzo settore non commerciale a commerciale opera a partire dal periodo di imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

L'[articolo 80](#) viene novellato chiarendo, ove fosse stato ritenuto necessario, che tra i **proventi ricompresi nella determinazione forfettaria del reddito** viene inserita anche **la raccolta fondi commerciale**.

Le attività di cui all'[articolo 84](#) vengono estese anche agli **enti filantropici** e viene reintrodotta la previsione, prima presente nella abrogata **L. 266/91** e poi non ricompresa nel codice del terzo settore **dell'esenzione dall'imposta di registro degli atti costitutivi e di quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato**.

Si è infine opportunamente creato un collegamento tra l'[articolo 87](#) e l'[articolo 13](#) del codice del terzo settore **uniformando all'importo di euro 220.000** il limite al di sotto del quale appare possibile effettuare un **rendiconto di cassa** e sono stati reintrodotti gli **enti assistenziali** tra quelli che potranno continuare a beneficiare della **de-commercializzazione dei corrispettivi specifici** di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), anche dopo che il citato articolo sarà operativo nella nuova formulazione prevista dal codice del terzo settore.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



OPERAZIONI STRAORDINARIE

La cessione dell'azienda agricola soggiace alla prelazione agraria?

di **Luigi Scappini**

Come noto, il Legislatore, con la **L. 154/2016**, il cd. "**collegato agricolo**" è intervenuto in merito alla **prelazione agraria**, estendendo tale istituto anche all'**imprenditore agricolo professionale** (Iap), seppur limitatamente alla sola fattispecie di cui all'[articolo 7 L. 817/1971](#), con cui viene riconosciuto tale diritto in capo ai **confinanti del fondo**, a condizione tuttavia che sullo stesso non sussista un **contratto locativo** con un **coltivatore diretto**; infatti, in tal caso, prevale la prelazione di cui all'[articolo 8 L. 590/1965](#) riconosciuta al solo **coltivatore diretto**.

Oggetto della prelazione agraria, che, come noto, consiste nella possibilità di **acquisto** di un **fondo agricolo** alle **medesime condizioni** economiche raggiunte con il **promissario acquirente**, è, in prima approssimazione, il **fondo agricolo**, consistente in un **terreno destinato all'attività agricola** con le eventuali **pertinenze** (intese quali **fabbricati strumentali** all'attività agricola).

Rinviando a precedenti contributi per quanto concerne le caratteristiche proprie che deve avere il fondo, in questa sede si vuole indagare sull'eventuale **estendibilità** del diritto di **prelazione** alla fattispecie della **cessione di azienda agricola** all'interno della quale sia **presente un fondo rustico**.

Quest'ultima precisazione si rende necessaria a seguito della riforma del 2001 con cui è stata ridefinita la figura dell'**imprenditore agricolo**, soggetto che ben può, da un punto di vista civilistico, esercitare l'attività **pur in assenza di un fondo**, elemento diventato potenziale e non più imprescindibile.

Detto ciò, **punto di partenza** è **verificare** eventuali punti di **contatto** tra **fundus instructus** e **azienda agricola** in quanto, se si dovesse trovare una coincidenza tra i due, l'indagine sarebbe risolta in senso positivo.

In un contesto socio economico nel quale l'attività agricola nasceva e moriva sul fondo, l'identificazione fondo attrezzato-azienda agraria poteva risultare plausibile, sebbene con qualche distinguo. Infatti, l'**azienda**, come strumento rivolto al mercato, **non contempla** l'ipotesi di produzione diretta all'**autoconsumo**, ben **profilabile** invece nel **semplice possesso** di un **fondo rustico**. Ma già all'indomani dell'emanazione del **Codice del '42**, le già deboli argomentazioni a supporto della **tesi dell'identificazione**, apparivano **slegate** dalla impostazione normativa impressa dal legislatore.

Il **fondo rustico attrezzato** può essere definito come l'**insieme** del **fondo** stesso e delle **res** intese come quegli elementi per i quali il proprietario del fondo stesso aziona la pertinenzialità come definita dall'[articolo 817 cod. civ.](#); tuttavia, si precisa come non si possa risolvere la *questio* concludendo per la semplice coincidenza tra **fondo** e **pertinenzialità**, essendo richiesto per il primo un complesso ragionato di beni.

Al contrario, l'**azienda agricola**, si compone di un **insieme** di **beni** che, oltre al **terreno** (elemento, come poc'anzi evidenziato, divenuto a volte residuale), delle **res** e di un insieme di **elementi immateriali** quali, ad esempio, i contratti di azienda e quelli per l'impresa.

Ecco che allora inizia a **delinearsi** la **differenza** tra **fondo rustico attrezzato** e **azienda agricola** dove nel primo si ha la **presenza** di due elementi ben definiti, un **bene dominante** e uno **servente**, mentre nella seconda, non si intravede tale rapporto di "sudditanza".

Ma l'indagine in merito all'applicabilità o meno della **prelazione agraria** all'azienda non può fermarsi qui, essendo nella realtà ben più complessa: si pensi all'**ipotesi** di **affitto** di **azienda**, comprensiva di fondi rustici, a un coltivatore diretto. Se l'affittuario, in vigenza di contratto intendesse procedere alla cessione dell'azienda, sussiste o meno il diritto di **prelazione** di cui all'[articolo 8 L. 590/1965](#)?

La **soluzione** sarà **positiva** se si ritiene **applicabile** al contratto di affitto di azienda agricola l'[articolo 27 L. 203/1982](#).

Altro caso è quello di **cessione di un azienda**, **comprensiva** di più **terreni**. In questo caso, i **confinanti** potranno **azionare** il diritto di **prelazione** sui vari fondi?

La **risposta**, avendo a mente la **ratio** ispiratrice della norma, porta a **negare** tale **possibilità** in quanto, **se così non fosse**, l'azienda potrebbe essere "**frazionata**" in tanti **appezzamenti** ottenendo il risultato opposto di quello desiderato; infatti, si ricorda come la prelazione abbia tra i vari obiettivi quello dell'accorpamento dei fondi, il mantenimento dell'integrità aziendale e la prosecuzione nella conduzione degli stessi.

Tali **fini** si ritengono tuttora **meritevoli** di **tutela** a **discapito** di un possibile **utilizzo distorto** dello **strumento**, quale elemento per **bypassare** la **prelazione**; d'altronde in tal caso, sarà **sempre possibile azionare** le **vie legali** per accertare l'esistenza di un **negozio in frode alla legge**.

OneDay Master

**OPERAZIONI STRAORDINARIE E PASSAGGIO GENERAZIONALE
DELL'IMPRESA VITIVINICOLA**

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Il perfezionamento della notifica a mezzo posta

di **Luigi Ferrajoli**

Nel processo tributario, **la notifica** eseguita in via **diretta dall'ufficio fiscale** è disciplinata dall'[articolo 14 L. 890/1982](#), così come modificato dall'[articolo 20 L. 146/1998](#).

In particolare, tale articolo prevede espressamente che: “**la notificazione** degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo **posta direttamente** dagli uffici finanziari, nonché ove ciò risulti impossibile, a cura degli **ufficiali giudiziari** dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge”.

L'[articolo 8, comma 4, L. 890/1982](#), applicabile alle sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari, deve essere applicato **per analogia** anche nel caso di notifiche eseguite **direttamente dall'Ufficio**, essendo l'ordinamento **del servizio postale ordinario privo di una regola analoga** a quella summenzionata.

Nel **caso di temporanea assenza** del destinatario o delle persone abilitate alla ricezione del plico, questo viene depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario. L'operatore postale **deve comunicare il tentativo** di notifica del plico e del suo successivo **deposito mediante** avviso in busta chiusa tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Tale avviso deve contenere, oltre all'indicazione del mittente, anche l'espresso invito al **destinatario a provvedere** al ritiro del plico entro sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si considererà avvenuta trascorsi **dieci giorni** dalla data di spedizione della raccomandata.

Ciò posto, i **termini per impugnare** dinanzi all'autorità giudiziaria competente **un atto notificato** direttamente dall'ufficio finanziario e ritornato all'ufficio postale per “**compiuta giacenza**” iniziano a decorrere trascorsi **dieci giorni** dal deposito in posta o comunque dall'invio della raccomandata di **trasmissione dell'avviso di giacenza**; ciò

è stato confermato dalla [sentenza n. 4049 del 20.02.2018](#) dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione.

Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto ricorso avverso **un avviso di accertamento notificato** dall'Ufficio a mezzo posta e **ritirato oltre i dieci giorni previsti dalla giacenza**.

La CTP aveva rigettato il ricorso e, a seguito di impugnazione proposta dal contribuente, la CTR aveva confermato la sentenza di prima cure, **considerando intempestivo il ricorso**

proposto, non potendosi considerare, quale *dies a quo*, **quello del ritiro della raccomandata contenente l'atto spedito** direttamente dall'Agenzia delle Entrate, per il quale la notifica si sarebbe perfezionata con il deposito **dell'avviso di compiuta giacenza** del plico che non era stato ritirato **entro i dieci giorni** previsti dalla legge.

Il contribuente decideva di procedere ulteriormente avanti la Suprema Corte, rilevando come unico motivo di impugnazione la violazione **dell'articolo 8 L. 890/1982**.

Il Giudice di legittimità, con la richiamata [sentenza n. 4049/2018](#), ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente **confermando la sentenza** emessa dalla CTR territorialmente competente.

Nello specifico la Corte di Cassazione, richiamando propria precedente e recente giurisprudenza, ha ribadito che *"in caso di mancato recapito della **raccomandata** contenente l'avviso di accertamento all'indirizzo del destinatario, **la notifica eseguita in via diretta dall'ufficio fiscale** ai sensi della L. n. 890 del 1982, articolo 14 **deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza** (o dalla data di spedizione della raccomandata di trasmissione dell'avviso di giacenza) oppure, **se anteriore**, dalla data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento", non potendo considerarsi **quale dies a quo il giorno del ritiro della raccomandata da parte del destinatario**, applicandosi **analogicamente** la L. 890/1982, articolo 8, relativo alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta"* ([Cass. Civ. n. 2047/2016](#)).

La Corte, riprendendo un principio giurisprudenziale già consolidato, ha quindi escluso che *"il momento di sostanziale **perfezionamento della notifica** possa coincidere con il **ritiro del plico raccomandato** presso l'ufficio postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine di impugnazione dell'atto notificato, con **conseguente compressione** dell'interesse del soggetto notificante"* ([Cass. Civ. n. 19958/2017](#)).

Ne consegue che la regola da applicare, per il perfezionamento della notifica, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'atto impositivo, è quella secondo cui la notificazione si è perfezionata **decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza, mentre la data del ritiro del plico postale, successiva a tale termine, non è da prendere in considerazione**.

Per tali ragioni, la Corte **ha rigettato il ricorso** proposto dal contribuente **e ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

IVA

Presupposti per il rimborso del credito Iva trimestrale

di **EVOLUTION**



I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza detraibile d'imposta di importo superiore a 2.582,28 euro devono presentare il modello TR se intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso di tale eccedenza ovvero utilizzarla in compensazione "orizzontale".

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua i presupposti che devono essere rispettati per richiedere il rimborso del credito Iva trimestrale.

In base all'[articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), il credito Iva infrannuale può essere chiesto a rimborso esclusivamente:

- dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle [lettera a\), b\) ed e\)](#) del terzo comma dell'articolo 30;
- nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni previste dalle [lettera c\) e d\)](#) dello stesso articolo 30, ma con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.

Nello specifico, il credito Iva trimestrale, se di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesto a **rimborso**, in tutto o in parte, dai soggetti che, nel periodo di riferimento:

- hanno effettuato, esclusivamente o prevalentemente, operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle applicate sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso del credito IVA spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10% e nel calcolo dell'aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti e/o le importazioni, sia le cessioni di beni ammortizzabili ([articolo 3, comma 6, D.L. 250/1995](#));
- hanno effettuato operazioni non imponibili di cui agli [articoli 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972](#), nonché altre operazioni non imponibili ad esse assimilate e cessioni intracomunitarie di beni di cui agli [articoli 41 e 58, D.L. 331/1993](#) per un ammontare

superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo. Come precisato dalle istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione annuale, le operazioni non imponibili rilevanti sono:

1. le esportazioni, le operazioni assimilate e i servizi internazionali previsti dagli [articoli 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972](#), nonché le operazioni ad essi equiparate di cui agli [articoli 71](#) (operazioni con il Vaticano e San Marino) e [72](#) (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali) dello stesso decreto;
 2. le cessioni di cui agli [articoli 41 e 58, D.L. 331/1993](#);
 3. le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con trasporto/spedizione in altro Stato membro dell'Unione europea ([articolo 50-bis, comma 4, lettera f\), D.L. 331/1993](#));
 4. le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto/spedizione fuori dal territorio dell'Unione europea ([articolo 50-bis, comma 4, lettera g\), D.L. 331/1993](#));
- si sono identificati direttamente in Italia, ai sensi **dell'articolo 35-ter, P.R. 633/1972**, ovvero hanno nominato un rappresentante fiscale nello Stato, in quanto soggetti non residenti;
 - hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. Al riguardo, è stato chiarito che:
1. il rimborso è ammesso sia per l'imposta assolta sulle fatture di acconto relative all'acquisto di beni ammortizzabili, sia nel caso delle fatture di acconto emesse in base agli stati di avanzamento lavori ([risoluzione AdE 111/E/2002](#));
 2. l'imposta assolta sull'acconto del corrispettivo versato in sede di preliminare di vendita di un bene ammortizzabile non può essere chiesta a rimborso, in quanto in tale sede non si è ancora verificato l'effetto traslativo e, dunque, non si è realizzato il presupposto dell'acquisto del bene ([risoluzione AdE 179/E/2005](#));
 3. l'imposta assolta sulle spese per la realizzazione, su immobili concessi in uso o comodato, di opere inseparabili dai beni cui accedono non può essere chiesta a rimborso, in quanto le spese sono state sostenute su un immobile di proprietà altrui ([risoluzione AdE 179/E/2005](#));
 4. l'imposta assolta sul corrispettivo relativo all'acquisto, come utilizzatore, del contratto di *leasing* avente ad oggetto un bene ammortizzabile non può essere chiesta a rimborso ([risoluzione AdE 392/E/2007](#));
- hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate:
1. prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
 2. prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
 3. prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;

4. prestazioni di servizi di cui all'[articolo 19, comma 3, lettera a-bis\), D.P.R. 633/1972](#), vale a dire le operazioni esenti di natura creditizia, bancaria, finanziaria e assicurativa (di cui all'[articolo 10, comma 1, nn. da 1\) a 4\), D.P.R. 633/1972](#)), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dell'Unione europea.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Design by volare, grafica / Freepik

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

LA STRAGE DI SAN BARTOLOMEO. UNA NOTTE DI SANGUE A PARIGI



Stefano Tabacchi

Salerno editrice

Prezzo – 13,00

Pagine – 156

Il 18 agosto 1572 si celebrò a Parigi il matrimonio tra Margherita di Valois e Enrico di Borbone, che avrebbe dovuto segnare la riconciliazione tra cattolici e protestanti dopo una lunga guerra civile. Cinque giorni dopo, nella notte tra il 23 e il 24 agosto, i capi militari dei protestanti furono uccisi per ordine del re. Nelle ore successive bande armate uccisero centinaia di ugonotti parigini, accanendosi su donne, vecchi e bambini, in un delirio di sangue che trasformò Parigi in un carnaio. Il libro analizza in tutte le sue sfaccettature questo evento apparentemente irrazionale, ma in realtà frutto di una devastante miscela di crisi politica e conflitto religioso, esaminando il ruolo dei vari attori: il re Carlo IX, la regina madre Caterina de' Medici, il papato, la Spagna, i gruppi di cattolici militanti parigini. Ne risulta una innovativa lettura della notte di San Bartolomeo come evento centrale nella storia dell'Europa del Cinquecento e nell'affermazione dell'assolutismo del potere politico.

LE CONSAPEVOLEZZE ULTIME



Aldo Busi

Einaudi

Prezzo – 15,00

Pagine – 144

Un congedo disincantato dal nostro tempo e dalle sue nostalgie, un'acrobazia senza rete sull'essenza della realtà sospesa fra una implacabile sete di giustizia e la comica malinconia per una giovinezza che non si decide a terminare. Il romanzo di un uomo che pur di scrivere si è ridotto a vivere.

NON CI SONO COLTELLI NELLE CUCINE DI QUESTA CITTÀ



Khaled Khalifa

Bompiani

Prezzo – 18,00

Pagine – 288

Aleppo ha una storia antichissima, oltre cinque millenni di umanità hanno percorso le sue strade e le hanno anche distrutte. E' l'8 marzo 1963 e un nuovo colpo di Stato militare porta al potere il partito Baath, anticamera del regime di Hafez al-Asad. Quello stesso giorno nasce la voce narrante di questo romanzo che percorre la storia della città e del paese fino agli anni Duemila, una storia che, come quella della sua famiglia, si trasforma in tragedia. Il narratore,

suo fratello Rashid e le sue sorelle Sawsan e Suad sono figli di un'epoca in cui il confine tra pubblico e privato si assottiglia al punto che persino parlare può mettere a repentaglio la vita dei cittadini, la religione non è un conforto o un rifugio ma un'arma potente e la vita è possibile solo per chi viene a patti con il Partito, cedendo qualcosa di sé. Una saga familiare in cui con maestria e feroce onestà Khaled Khalifa parla della persecuzione che da decenni ormai si consuma contro un'intera società.

SI SPENGONO LE STELLE



Matteo Raimondi

Mondadori

Prezzo – 19,50

Pagine – 468

1691. York è un'inquieta città di frontiera da poco annessa alla Colonia della Massachusetts Bay, dove la legge è esercitata secondo una rigida morale puritana. Primogenita di Mary e Robert Walcott, capo della corporazione commerciale, Susannah è tormentata da un selvaggio bisogno d'indipendenza che la rende insofferente alle autorità e la porta a rifugiarsi negli antichi insegnamenti della sua vecchia nutrice indiana, Nagi, dalla quale ha imparato a scorgere in ogni cosa la profonda armonia del cosmo. Ma proprio il forte legame con la cultura dei nativi costa a Suze l'avversione dei suoi coetanei, che la accusano di essere strana, pericolosa, e per questo la schivano. Tutti tranne uno, il fragile e misterioso Angus Stone, che appare determinato a sfidare qualunque pregiudizio pur di averla. Le cose cambiano quando Robert viene inviato a Boston per presiedere il Congresso coloniale: mentre a York le stelle della ragione cominciano a spegnersi, Rob realizza di trovarsi nel mezzo di una spietata cospirazione tesa a inasprire odio e paura verso i "selvaggi". Il conflitto tra coloni e nativi assume così il valore di uno scontro fra bene e male che coinvolgerà proprio Susannah, ignara custode di un grande segreto.

MIRAGGI ALIMENTARI



Marcello Ticca

Laterza

Prezzo – 15,00

Pagine – 256

Davvero il pesce fa bene alla memoria? Siamo sicuri che mangiare la pasta di sera faccia ingrassare, che la cioccolata provochi l'acne e l'ananas e il pompelmo facciano dimagrire? Siamo prigionieri di tanti luoghi comuni sul cibo... da sfatare per riappropriarci di uno stile alimentare più equilibrato e consapevole.

Quello della alimentazione è un settore nel quale si scontrano preoccupazioni per la salute, attenzioni – a volte anche eccessive – per la forma fisica e mode più o meno fantasiose. Ecco perché intorno al cibo esiste da sempre una sterminata varietà di pregiudizi, luoghi comuni, false credenze e menzogne belle e buone. In alcuni casi si tratta di suggerimenti innocenti; in altri casi, invece, seguire certe indicazioni e certe promesse miracolose rischia di farci compiere scelte sbagliate o addirittura di compromettere il nostro benessere.

Marcello Ticca, uno dei massimi esperti italiani di alimentazione, accompagna il lettore in un viaggio attraverso i più consolidati luoghi comuni che riguardano il piacere quotidiano del mangiare.

Scopriremo – evidenze scientifiche alla mano – che non è del tutto vero che gli agrumi curino il raffreddore, che il caffè aiuti a dimagrire, che la pappa reale e la propoli facciano miracoli, che il latte vada accuratamente evitato se si è adulti e che dormire poco faccia dimagrire. A fine lettura, dopo aver ridimensionato o sfatato 99 luoghi comuni, avremo imparato tante regole per vivere più serenamente il nostro rapporto con quello che mettiamo nel piatto.



Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >